DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 8

Dichiarazione di ripristino

In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata. Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata gia' riscossa dall'interessato, si procedera' al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 2 agosto 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-8-dichiarazione-di-ripristino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it